

“A”

UNITA' DI DIREZIONE
“DIREZIONE”
UFFICIO LEGALE

RELAZIONE SINTETICA ALLEGATA A PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI PARERE TECNICO: Danno curricolare. Giudizio Consiglio di Stato in sede di merito (FIMA srl/ATER Potenza).

Il danno curricolare è la “deminutio” di peso imprenditoriale della società per omessa acquisizione dell'appalto che la medesima avrebbe avuto titolo a conseguire, tale “deminutio” può essere rapportata ad un inferiore radicamento nel mercato anche come possibile concausa di crisi economica o imprenditoriale.

Alla mancata esecuzione di un'opera pubblica illegittimamente appaltata si ricollegano, infatti, indiretti nocuenti all'immagine della società, al suo radicamento nel mercato, all'ampliamento della qualità industriale o commerciale dell'azienda, al suo avviamento, per non dire poi, della lesione al più generale interesse pubblico al rispetto della concorrenza, in conseguenza dell'indebito potenziamento di imprese concorrenti che operino sul medesimo livello di mercato, dichiarate aggiudicatarie della gara in modo illegittimo.

L'interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un operatore economico, va oltre l'interesse all'esecuzione dell'opera in sé e ai relativi ricavi diretti.

In linea di massima, allora, deve ammettersi che l'impresa ingiustamente privata dell'esecuzione di un appalto possa rivendicare, a titolo di lucro cessante, anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale da intendersi anche come immagine e prestigio professionale al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare.

Il danno curricolare, da riconoscersi in via di principio, si compone quindi di due elementi: a) la perdita di un livello di qualificazione già posseduto ovvero la mancata acquisizione di un livello superiore, b) la mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione SOA.

Ora, mentre la componente di cui alla lettera b) non necessita di prova rigorosa, consistendo il danno nella stessa mancata aggiudicazione e conseguente mancato incremento delle qualità imprenditoriali, connesse alla capacità tecnica, altrettanto non può dirsi per la voce sub a) per la quale occorre dimostrare rigorosamente e diligentemente gli elementi diminutivi o accrescitivi sopra evidenziati ed il relativo nesso di causalità con la mancata aggiudicazione e, di contro, per quello che interessa questa difesa, la necessità di uno specifico parere tecnico in merito, a confutazione di quanto, invece, evidenziato nelle deduzioni di controparte in detta materia, supportate, anche esse, da argomentazioni tecniche specifiche, miranti ad elevare in maniera esponenziale le pretese della società avversaria, radicate nel confronto delle leggi di mercato e collegate al danno subito, nonché alla conseguente revoca della SOA.

Tale esigenza nasce dalla necessità di configurare in modo appropriato la esatta entità del danno al fine di smentire le argomentazioni depositate dalla società appellante e sostenere le ragioni dell'ente anche a supporto del contenuto della sentenza di primo grado impugnata.

Il richiesto parere tecnico indirizzato alla specificità della materia, come già evidenziato nel relativo provvedimento di riferimento al quale, a corredo, si allega la presente relazione, potrà, in maniera mirata, assistere la nostra complicata difesa.

Tanto dovevo

L'avvocato dell'Ente
Marilena Galgano

